Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 19 gennaio — Numero 14

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il commissario del Governo per gli alloggi nella città di Catania, il colonnello Giaconia e non Onia, come erroneamente venne indicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 corrente mese.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, numero 725, e 5 gennaio 1919, n. 4;

Ritenuta l'opportunità di ridare piena libertà al commercio della carta da macero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 725 e 5 gennaio 1919, n. 4, cessano di aver effetto dalla data del presente decreto, e il commercio della carta da macero è pienamente libero anche per quanto si riferisce ai prezzi. Restano salvi i diritti sorti e impregiudicate le azioni svolte e da svolgere in dipendenza dei decreti suddetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata la necessità di fornire le Regie scuole superiori di studi commerciali di Roma e di Torino di locali adatti e sufficienti;

Considerato che i comuni di Roma e di Torino hanno concesso le aree necessarie con l'obbligo però di dare prontamente mano ai lavori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, d'accordo con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro la somma di tre milioni di lire, all'interesse del 5 0[0 e rimborsabili in 35 anni, per la costruzione in Roma ed in Torino di speciali edifici per i rispettivi Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 2.

Le annualità per la estinzione della anticipazione autorizzata col precedente articolo, saranno corrisposte alla Cassa mutuante, entro il 25 giugno di ciascun anno, dal Ministero dell'industria, mediante ritenute da farsi sul contributo annuo dello Stato assegnato agli Istituti predetti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, ed i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664, e 30 giugno 1918, n. 961; nonchè il R. decreto 12 giugno 1919, n. 1126;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1920 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664, e 30 giugno 1918, n. 961, coi quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1111 che istituisce un Consiglio superiore del credito presso il Ministero d'industria commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1111, è sostituito il seguente:

Art 2. — « Il Consiglio superiore del credito è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed elegge nel suo seno un vice presidente.

Fanno parte del Consiglio:

1° un rappresentante per ciascuno degli Istituti di emissione;

2° cinque rappresentanti di Banche e Società di credito ordinario, e cinque di Banche e Società di credito cooperativo;

3° tre rappresentanti di Istituti di credito fondiario ed agrario e di altre forme di credito specializzate;

4° tre rappresenti delle Casse di risparmio;

5° un rappresentante rispettivamente dei Monti di pietà, delle Borse di commercio e delle Società per azioni;

6° dieci membri, anche estranei al movimento bancario, di notoria competenza nei problemi del credito, nominati dal ministro d'industria, commercio e lavoro;

7° i direttori generali del credito, del commercio, dell'industria, del tesoro, un rappresentante della Cassa depositi e prestiti e il funzionario che dirige i servizi del credito agrario ».

Art. 2.

Nell'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale, alle parole: « membri di cui al n. 2 dell'art. 2 » sono sostituite le seguenti: « membri di cui ai numeri 2 a 5 dell'art 2 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Generale Gran Mastro

Visto il R. decreto 14 dicembre 1917, n. 2064;

Vedute le richieste presentate dai ministri dell'interno, del tesoro, della istruzione pubblica, dei trasporti, delle terre liberate e delle poste e telegrafi per ottenere un aumento nelle loro dotazioni cavalleresche annuali;

Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:
pei cavalieri di gran croce il numero di tre;
per i grandi ufficiali il numero di venti;
pei commendatori il numero di sessantasette;
per gli ufficiali il numero di duecentoundici;
pei cavalieri il numero di cinquecentosettantasei;

Nell'ordine della Corona d'Italia:
pei cavalieri di gran croce il numero di diciotto;
per i grandi ufficiali il numero di sessantatre;
pei commendatori il numero di trecentottantacinque;
per gli ufficiali il numero di ottocentocinquantatre;
pei cavalieri il numero di tremilaseicentosessanta.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri.

Non sono compresi in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio e quelle relative ai Grandi ufficiali dello Stato, ai funzionari all'atto del loro collocamento a riposo ed a personaggi esteri.

Art 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni del Regio Magistrale decreto in data 3 dicembre 1885, n. 3367, e di quello in data 3 gennaio 1889, n 5890, concernenti la concessione delle decorazioni a cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il gran magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BOSELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2475. **Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Pompeo Lebano », in Sessa Cilenta (Salerno), viene eretta in Ente morale sotto una amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

N. 2477. **Regio decreto 14 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene soppresso uno dei due posti di notaro assegnati al comune di Rivarolo Canavese, distretto notarile di Torino.**

N. 2489. **Regio decreto 19 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, viene riordinata come scuola speciale, assumendo la denominazione di R. scuola professionale per il mobilio.**

N. 2513. **Regio decreto 14 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria il commercio e il lavoro, viene approvato il nuovo statuto del Monte di pietà di Modena.**

N. 2521. **Regio decreto 30 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la frazione Oltreserio e Spiazzi viene distaccata dal comune di Clusone ed aggregata a quello di Ponte di Nossa, provvedendosi altresì al relativo reparto patrimoniale.**

N. 2528. **Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il Consorzio delle cooperative edilizie di Cremona e provincia, con sede in Cremona, viene eretto in ente morale e se ne approva lo statuto organico relativo.**

N. 2549. **Regio decreto 14 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, l'Istituto per il lavoro, con sede in Venezia, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:
Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti - Comm. Giovanni Formica - Comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciata la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della cattura del piroscafo *Gorizia* di bandiera austro-ungarica:

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica;

Sentito il difensore il quale riportandosi alle conclusioni scritte chiede in via principale che la nave debba essere dichiarata di libera e piena ed assoluta proprietà della Società di navigazione a vapore del Lloyd triestino, in via strettamente subordinata chiede l'applicazione della disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Inteso il commissario del Governo il quale si riporta alle conclusioni scritte;

Ritenuto che il comandante delle forze della R marina, destinate all'occupazione del porto di San Giovanni di Medua, capitano di fregata Menicanti, procedeva il giorno 3 novembre 1918 alla cattura di un piroscafo, rinvenuto a mare ed a secco nella costa a ponente della foce della Baiana (Golfo di Drin). Dichiarava che da notizie assunte gli risulta essere il *Gorizia* battente bandiera austriaca, adibito a traffico militare per conto del Governo austro-ungarico, e che, avendo urtato contro una mina si era recato a secco nella detta località per evitare di affondarsi;

Procedutosi al giudizio per la legittimazione della cattura, questa Commissione ordinava fosse proseguita l'istruzione. Dalle indagini compiute rimane confermato che lo scafo sommerso era veramente del piroscafo *Gorizia*, già di proprietà del Lloyd austriaco e requisito dal Governo austro-ungarico per trasporti militari:

Veniva chiusa quindi l'istruttoria con ordinanza presidenziale 12 luglio 1917. Il 14 stesso mese si costituivano in giudizio i rappresentanti della Società di navigazione a vapore Lloyd triestino, già austriaco, i quali presentavano le conclusioni sopratrascritte. Il commissario del Governo con le sue conclusioni depositate il 28 agosto 1919 insisteva perchè la Commissione dichiari legittima la cattura del piroscafo e ne pronunci la confisca;

Considera

IN DIRITTO

che per le norme relative all'esercizio del diritto di preda, la cui osservanza durante l'ultima guerra venne prescritta con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, devesi dichiarare legittima la cattura del piroscafo *Gorizia*. Infatti l'art. 8, lettera *b*), assoggetta a preda le navi mercantili nemiche e per l'art. 17 la nazionalità della nave è determinata dalla bandiera che essa ha diritto di usare, potendosi ricorrere alla nazionalità del proprietario soltanto quando la nave non abbia diritto di usare una bandiera determinata. Ora non si può dubitare e lo ammette la stessa Società del Lloyd triestino, successo al Lloyd austriaco, già proprietario del piroscafo, che il *Gorizia*, iscritto al porto di Trieste, avesse diritto di usare ed usasse in realtà la bandiera austriaca. Ne deriva che la nave devesi per presunzione assoluta di legge considerarsi nemica e che inutile diviene ogni indagine circa la nazionalità della Compagnia, che se ne afferma proprietaria. Perdono cioè ogni efficacia di questo giudizio le argomentazioni tutte della Società del Lloyd triestino, dirette a dimostrare così il suo carattere nazionale italiano prima della cattura del *Gorizia* e soprattutto oggi dopo la vittoria delle armi italiane, come la sua volontà contraria alla destinazione che il piroscafo aveva al momento della cattura, e cioè trasporti di vettovaglie e munizioni per l'esercito nemico;

Nè il carattere di nave nemica può venir meno per essere stata trovata parzialmente sommersa. In mancanza di ogni disposizione contraria anche la nave sommersa deve ritenersi soggetta a confisca, giacchè è pur sempre una nave ed è quindi soggetta alle disposizioni tutte per l'esercizio del diritto di preda;

Nè infine può questa Commissione accogliere l'istanza subordinata della Società per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e cioè accertamento della proprietà della nave spettante a individui di nazionalità italiana, soggetti al dominio dell'Impero austro ungarico, e conseguente sospensione degli atti di ripartizione dei prodotti da ricavarsi dalla vendita della nave. Come appare dal testo dell'art. 4 e dal richiamo dell'art. 2, la facoltà conferita alla Commissione delle prede riflette il solo caso di confisca di nave mercantile nemica presente nei porti italiani allo scoppio delle ostilità, avvenuta per indennizzare i cittadini italiani, vittime di atti di ostilità contrari al diritto di guerra. La disposizione eccezionale non può quindi applicarsi neppure per analogia al caso affatto diverso dell'esercizio del diritto di preda. Per questo caso valgono le norme ordinarie, secondo le quali ogni competenza di questa Commissione vien meno dopo dichiarata la legittimità della cattura. Le considerazioni svolte dalla Società del Lloyd triestino possono quindi essere esaminate soltanto in sede amministrativa dalle autorità competenti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede, respinta ogni contraria istanza od eccezione, dichiara legittima la cattura del piroscafo *Gorizia* avvenuta il 3 novembre 1918 e ne ordina la confisca.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 3 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica - comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Ampelea*:

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla istanza presentata il 15 maggio 1919 dall'avv. Mario Vella, procuratore della ditta « Carlo Martinolich & figlio di Trieste », armatrice del piroscafo *Ampelea*, per ottenere che la Commissione accerti, per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il detto piroscafo, già requisito e successivamente affondato, apparteneva a individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico;

Vista la sentenza 15 aprile 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura della nave disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina e conseguentemente pronunciò la confisca delle indennità di assicurazione o requisizione dovute in seguito all'affondamento della nave stessa, per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella nell'interesse della ditta armatrice;

Udite le conclusioni del commissario del Governo il quale chiede che si dichiari accertato che il piroscafo *Ampelea* per 23 carati e mezzo su 24 apparteneva a individui di nazionalità italiana e che sia quindi sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che dai documenti prodotti risulta che il piroscafo *Ampelea*, di cui era armatrice la ditta « Carlo Martinolich & figlio » apparteneva per carati 8 alla stessa ditta costituitasi nel 1904 in Trieste e composta di Martinolich Carlo fu Matteo e Carlo Martinolich di Carlo, entrambi di Lussinpiccolo, per carati uno a Vianelli Giorgio fu Luca di Aquileia, per carati uno a Vianelli Silvestro fu Luca di Aquileia, per carati uno a Cohen Lazzaro fu Abramo di Trieste, per carati uno a Camis Carlo fu Gerolamo di Verona, per carati uno a Retti Ugo fu Attanasio di Rovigno, per carati dieci e mezzo a Retti Arturo fu Attanasio di Rovigno e per mezzo carato a Komac Mattea nata Smircic di Isto;

Che da certificati di autorità civili o politiche e di Enti commerciali della Venezia Giulia e dalle numerose ed autorevoli testimonianze assunte a Trieste è provato che i componenti la ditta armatrice e gli altri comproprietari della nave per complessivi 23 carati e mezzo, fratelli Vianelli, Cohen Lazzaro, Camis Carlo e fratelli Retti, sono di nazionalità e di indubbia fede italiana e che anzi per tale loro carattere ebbero quasi tutti a soffrire persecuzioni durante la guerra da parte del Governo austriaco, tanto che i Martinolich per sfuggirvi si rifugiarono a Gratz, il Vianelli Giorgio, presidente della Camera di commercio di Rovigno, fu tra i primi fuorusciti nel Regno, il Retti Arturo, già sindaco di Rovigno, di parte liberale, fu internato a Vienna e morì durante la guerra;

Che la Komac Mattea, proprietaria del restante mezzo carato, è nata e residente a Isto, distretto di Zara; ed ha ereditato tale proprietà del marito Matteo Smircic, capitano marittimo, nato a Premuda e domiciliato a Lussinpiccolo, il quale, come attesta il sindaco di Lussinpiccolo ed è confermato da altra autorevole testimonianza senza che sia contradetto da alcun atto di istruttoria, era di nazionalità e di sentimenti italiani, e che pertanto pure alla Komac, come moglie di individuo di nazionalità italiana e appartenente essa stessa a regione etnograficamente italiana, deve riconoscersi di nazionalità italiana;

Poichè a suffragare queste risultanze sta anche la considerazione che la ditta Carlo Martinolich e figlio, proprietaria in origine di 22 carati del piroscafo *Ampelea*, non avrebbe in ogni caso, per la indiscussa italianità dei suoi componenti e dato il carattere che nella Venezia Giulia assumevano le lotte di nazionalità anche nel campo economico, alienato una quota parte, per quanto minima, della sua proprietà a favore di persone appartenenti a nazionalità ostile;

Dimostrata così interamente l'applicabilità, nei riguardi della confisca delle indennità di requisizione e di assicurazione dovute per il piroscafo *Ampelea*, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara accertato che il piroscafo *Ampelea* apparteneva ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico.

E sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, manda trasmettersi al Governo del Re copia della presente.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione, oggi 15 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1919, al reg. 4, foglio 172, con il quale furono stabilite le norme per i concorsi dipendenti dall'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Ritenuta l'opportunità di protrarre il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale suindicato;

Decreta:

Il capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1919, è così modificato:

« Le domande per partecipare ai concorsi dovranno essere presentate al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro entro venti giorni dalla data del bando di concorso e saranno corredate dei documenti indicati nello stesso bando ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.21	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.67	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 gennaio 1920 (art 39 Codice di commercio).

Parigi 119,77 — Londra 50,64 — Svizzera 243,62 — New York 13,65 — Oro 200,73.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione) (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 386 — Data della ricevuta: 13 gennaio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barberis Giovanni fu Pantaleone (pos. n. 578533) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 1° luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Giano Carobbio fu Francesco (pos. n. 674814) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 28). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	15469	20 —	Piccinni Vitantonio fu *Antonio*, domic. a Napoli. Vincolata	Piccinni Vitantonio fu *Donato*, domic. a Napoli. Vincolata.
»	68229	545 —	Accame *Elisa* di Luigi nubile, domic. a Loano (Genova)	Accame *Maria Elisa* di Luigi, ecc., come contro.
3,50 0[0	266751	350 —	Solari *Giovanni* fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Roggio Anna, domic. a Rapallo (Genova)	Solari *Giovanni Battista* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	280914	266 —		
»	266750	350 —	Solari *Amelia* fu Francesco minore ecc. come la precedente	Solari *Teresa-Amelia* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	280913	266 —		
»	309220	542 50	Solari *Amelia*, *Giovanni* e *Vittorio* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Anna fu Matteo ved. di Solari Francesco, domic. a *Recco* (Genova)	Solari *Teresa-Amelia*, *Giovanni-Battista* e *Vittoria*, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Anna fu Matteo, vedova di Solari Francesco, domic. in *Rapallo* (Genova).
»	528124	140 —	*Oreggi* Mario, *Beatrice*, Angiolina ed Amedeo fu Gio. Battista, minori sotto la tutele dello zio materno Gazzelli Francesco fu Francesco, domic. a Prelà (Porto Maurizio)	*Oreggia* Mario, *Bianca*, Angiolina ed Amedeo fu Gio. Battista, minori, ecc., come contro.
»	712249	31 50	Gazzano *Angiolina* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a San Remo (Porto Maurizio)	Gazzano *Elisa Angela* di Pietro, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 gennaio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 27). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	371430	70 —	*Bordonaro* Filomena fu Alessandro, moglie di Datti Alfonso, dom. a Palermo	*Chiaramonte Bordonaro* Filomena fu Alessandro, ecc., come contro
»	376690	49 —		
»	406211	80 50		
»	416502	70 —		
»	428729	77 —		
»	434354	101 50		
»	551700	70 —	Come sopra, dom. a Roma	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 gennaio 1920 *Il direttore generale*: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 10 febbraio 1920 alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 10ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 0[0 netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918, n. 731 ed emesse in dipendenza del Regio decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3120 sulle 276,280 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° aprile 1920.

Roma, 18 gennaio 1920.

Per il direttore capo divisione: *Senigaglia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

Nei concorsi prescritti dall'art. 4 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, che prestino attualmente servizio, da almeno due anni negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, saranno ammessi a concorrere ai posti della categoria a cui appartengono nel ruolo dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Il periodo di lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, agli effetti dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 lett. *d*) del decreto ministeriale 18 dicembre 1919, è ridotto ad anni due per coloro che già appartengono al ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 8 gennaio 1920.

MORTARA.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 72 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale del 23 maggio 1918, n. 978;

Decreta:

1.

È aperto un concorso per titoli al posto di cassiere di 2ª classe nell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino fra persone estranee all'Amministrazione economale.

2.

Chiunque intenda concorrere dovrà inviare la domanda al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Divisione XII) entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del detto Ministero.

3.

La domanda in carta da bollo da lire due, scritta e firmata di proprio pugno dall'aspirante, dovrà indicare con precisione il domicilio al quale potranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) copia integrale dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 35 alla data del presente decreto;

b) certificato generale del casellario di data non anteriore a tre mesi;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

d) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato in data non anteriore ad un mese da un medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale;

e) certficato di buona condotta;

f) titolo di studio e ogni altro titolo e documento che il candidato stimerà utile di esibire.

Chi apprtiene all'Ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dipendente del Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *c*) ed *e*) del presente articolo.

Il concorrente deve inoltre dimostrare di essere in grado di prestare la prescritta cauzione, giusta l'articolo seguente.

4.

Il vincitore del concorso, prima di assumere l'ufficio, dovrà prestare una cauzione di lire venticinquemila mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita pubblica al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti, oppure mediante vincolo di certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui deve essere data la cauzione e per nove decimi del detto valore.

5.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato, o che non saranno regolarmente documentate ai sensi del precedente art. 3.

Roma, 7 gennaio 1920.

Pel ministro: LA PEGNA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1793, e il successivo decreto Reale 30 dicembre 1919, n 2508, con il quale è stato prorogato il termine di cui all'art. 4 (ultimo capoverso) del predetto R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 del 21 ottobre 1919 e il successivo decreto Ministeriale 28 dicembre 1919;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1919, con il quale fu bandito un concorso per titoli a quattordici posti di segreterio nel ruolo amministrativo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;

Considerato che le disposizioni del predetto bando di concorso furono rilevate dalla Corte dei conti difformi da quelle stabilite nell'art. 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793;

Considerato che in seguito alla prima applicazione della tabella *A* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, ed alle successive promozioni, sono rimasti vacanti:

otto posti di segretario di 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 4325, oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

otto posti di segretario di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3750, oltre l'aumento come sopra;

due posti di segretario di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3175, olre l'aumento come sopra;

due posti di segretario di 4ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2600, oltre l'aumento come sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per quattordici posti di segretario nel ruolo amministrativo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, bandito con decreto Ministeriale 8 novembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1919, è annullato.

Art. 2.

È aperto il concorso per titoli a venti posti di segretario nel ruolo amministrativo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Le domande devono essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro venti giorni dalla data del presente bando.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 30 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) diploma di laurea rilasciato da un R. Istituto superiore di studi commerciali o diploma di laurea in giurisprudenza;

f) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

g) un elenco in doppia copia dei documenti e titoli presentati.

I funzionari del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

I funzionari dello Stato e gli avventizi del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sono ammessi al concorso senza limitazione di età.

I vincitori del concorso saranno classificati in ordine di merito e nominati secondo tale ordine nei posti vacanti nelle diverse classi del grado di segretario.

Parigi, 18 gennaio 1920.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il prestito nazionale. — La nobile gara per le sottoscrizioni al prestito continua mirabilmente, coronando così l'opera di propaganda che si va facendo da S. E. il sottosegretario di Stato per il tesoro, on. Belotti, e da altre illustri personalità.

A Bergamo l'altrieri, le sottoscrizioni superavano di qualche migliaio i 150 milioni; a Genova, compreso il circondario di Chiavari, ascendevano a 813,993,000 lire, e nella vicina Sampierdarena, a 29,113,000; a Torino a 729 milioni, a Milano ammontavano ad un miliardo e 585 milioni; a Brescia, da parecchi giorni, sorpassarono cento milioni. In provincia di Siracusa si è raggiunta la somma di 40 milioni ed altre sottoscrizioni si preannunziano per altre fortissime somme; quell'Amministrazione provinciale ha sottoscritto per circa un milione.

Aeronautica. — Ieri, alle 12, l'apparecchio triplano Caproni 900 H.P., pilotato dai tenenti Garrone ed Abba, è partito dal campo di Centocelle diretto a Gioia del Colle iniziando così il *raid* Roma-Tokio.

Seguiranno presto le partenze degli altri apparecchi.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LINCOLN, 12 (ritardato). — Briand ha inviato telegrammi a vari senatori invitandoli a ratificare il trattato di pace prima del 16 corrente.

PARIGI, 14 (ritardato). — Clémenceau ha ricevuto telegrammi dai presidenti del Consiglio svedese, spagnolo e danese, in risposta ai telegrammi che aveva loro inviato invitandoli ad aderire al patto della Società delle nazioni.

La Spagna rinnova la sua adesione.

LISBONA, 15 (ritardato). — Il nuovo Gabinetto è stato così costituito:

Presidenza del Consiglio ed affari esteri, Costa; interno, Granje; giustizia, Carvalho; guerra, colonnello Leis; marina, Morais; colonie, Barbosa; commercio, Nanez; lavoro, Cid; istruzione, Melo; agricoltura, Fernandez.

PARIGI, 16 (ritardato). — In occasione della ratifica del trattato di pace con la Germania il direttore del protocollo, Martin, si è recato nel pomeriggio dall'onorevole Nitti e da Lloyd George, ai quali ha consegnato a nome del presidente Poincaré e del Governo francese, le insigne della Gran croce della Legion d'onore, come segno di riconoscenza verso i capi dei Governi che condussero la guerra a fianco della Francia fino alla vittoria.

PARIGI, 17. — Il segretario generale della Conferenza, Dutasta ha consegnato oggi al ministro d'Olanda a Parigi la Nota del Consiglio supremo in cui si chiede l'estradizione dell'ex-Kaiser. La Nota sarà pubblicata fra qualche giorno.

VERSAILLES, 17. — Deschanel è stato eletto presidente della Repubblica con 734 voti sopra 889 votanti.

Nei corridoi si dànno le seguenti cifre:

Jonnart 66, Clémenceau 56, Bourgeois 6, Sadoul 1, dispersi 3.

PARIGI, 17. — La delegazione jugoslava ha diramato il seguente comunicato:

« La risposta che i delegati jugoslavi ebbero l'onore di comunicare ai signori Clémenceau e Lloyd George il 13 gennaio al progetto che era stato loro sottoposto, costituisce una risoluzione unanime presa dalla delegazione del Regno serbo, basandosi sulle istruzioni del governo di Belgrado.

« È necessario sottolineare che il governo Reale desidera una soluzione della questione adriatica capace di assicurare buone relazioni fra il regno serbo e l'Italia e una pace durevole. A questa idea il governo reale è pronto a consentire sacrifici che nessun'altra nazione alleata abbia fatto.

« Infatti, accettando la linea proposta dal signor Wilson, quattrocentomila jugoslavi, che resterebbero nelle frontiere italiane, furono sacrificati.

« Il governo Reale serbo consentì questo sacrificio perchè questa linea, benchè leda il principio di nazionalità con pregiudizio per gli jugoslavi, rappresenta una linea geografica ed economica suscettibile di costituire una frontiera fra due Stati.

« Qualsiasi estensione della sovranità italiana al di là di questa linea lederebbe interessi vitali jugoslavi e sarebbe causa di un conflitto, che bisogna assolutamente evitare.

« È per questo che l'atteggiamento della delegazione jugoslava è dettato dalla cura del mantenimento di una pace durevole ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*